

Avv. MARCELLO ANGELO DI IORIO
Via Piero Gobetti 8 - 65121 Pescara (PE)
Tel. 085.4211643 – Cell. 339.6178709
avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it
Cod. Fisc. DRI MCL 70D01 F777L

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

in sede giurisdizionale

APPELLO CAUTELARE (art.62 c.p.c.) **con istanza di notificazione per pubblici proclami**

La dott.ssa STELITANO MARIA SILVANA, nata a MELITO PORTO SALVO (RC), il 22.12.1982 (Cod. Fisc. STLM82T62F112X), res.te in REGGIO CALABRIA (RC), rapp.ta e difesa dall'Avv. Di Iorio Marcello Angelo (Cod. Fisc. DRIMCL70D01F777L), ele.te dom.ta presso lo studio in Pescara, alla Via Piero Gobetti 8, giusta procura rimessa in allegato, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al n.fax 085.4211643 e indirizzo P.E.C. avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it,

Ricorrente in Appello;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t. rapp.to e difeso come per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e dom.to presso la sede di Roma (RM), indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Dirigente p.t., rapp.to e difeso come per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e dom.to presso la sede di Reggio Calabria (RC), indirizzo pec: ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it;

Amministrazione resistente;

nonché, quale controinteressato,

dott.ssa TRIMARCHI MARIA, Contrada Stracozzi snc, RIZZICONI (RC)(89016), inserito nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la classe di concorso A012 - "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado" di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRCAL.REGISTROUFFICIALE.U.0009214.16-05-2022 dell'U.S.R. Calabria (cfr. Fascicolo I Grado Allegato 1 – provvedimento impugnato) oltre che degli altri soggetti presenti nel medesimo provvedimento la cui notifica del presente appello è avanzata nelle conclusioni del presente ricorso con richiesta di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione da valersi quale notifica per pubblici proclami stante l'elevato ed imprecisato numero di candidati

coinvolti;

PER ANNULLAMENTO e/o RIFORMA

dell'Ordinanza n. 6935/2022 del T.A.R. Lazio, Sezione Terza bis, nel ricorso n. 6140/2022, pubblicata in data 11.11.2022, non notificata (cfr Allegato Provvedimento di Primo Grado oggetto di impugnazione) nella parte in cui ha respinto l'istanza cautelare con la quale il ricorrente, attuale appellante, chiedeva che il Tribunale Amministrativo volesse disporre sulla mancata ammissione alla prova orale del Concorso Ordinario per Titoli ed Esami finalizzato al reclutamento del Personale Docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola Secondaria di I e II grado di cui al Decreto Dipartimentale n.499 del 21 aprile 2020 e al Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022, la cui prova scritta – oggetto di contestazione – è stata sostenuta dal ricorrente per la Classe di Concorso A012 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” in data 28 Marzo 2022, turno T2, a causa della presenza di un quesito errato stante la possibilità per il candidato di fornire al medesimo plurime risposte corrette;

e dunque avverso

- a) il provvedimento contenente l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per la classe di concorso A012 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, più specificatamente decreto prot. n. m_pi.AOODRCAL.REGISTROUFFICIALE.U.0009214.16-05-2022 dell'U.S.R. Calabria, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente (cfr. Allegato 1 – provvedimento impugnato), avendo per detta regione il ricorrente presentato richiesta di partecipazione (cfr. Allegato 2 – domanda di partecipazione)
- b) l'esito della prova scritta per essergli stato attribuito un punteggio di 68 punti a fronte di 70 utili per il superamento della prova (cfr. Allegato 3 – provvedimento impugnato);
- c) il questionario per la parte contenente il quesito n.35 riguardante la “piattaforma Scratch” per come redatto dalla Commissione Nazionale (cfr. Allegato 3 – provvedimento impugnato), dunque gli atti della Commissione con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti;
- d) il sistema di correzione automatico delle risposte, i verbali della Commissione che hanno approvato i quesiti e le risposte, i verbali di correzione della prova scritta, tutti a riguardo della erroneità del quesito in argomento i cui estremi di protocollo risultano ignoti e non conosciuti oltre che per quanto di necessità dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione, di ogni altro atto presupposto – ivi compreso il Bando di Concorso come contenuto nel Decreto Dipartimentale – e/o consequenziale anche solo potenzialmente lesivo degli interessi del ricorrente;

con preliminarmente richiesta come da formulata istanza:

di autorizzazione alla notifica per notifica di pubblici proclami;

Fatto

Con ricorso di primo grado l'odierno appellante adiva la giustizia amministrativa al fine di contestare la presenza nel quesito riguardante la “*piattaforma Scratch*” di plurime risposte corrette, contrariamente a quanto stabilito nel Bando e, conseguentemente, di accedere in via cautelare alla prova successiva avendo egli conseguito il punteggio di 68 punti rispetto al punteggio minimo di 70 punti utile al superamento della prova; a tal proposito, in breve, rappresentava che,

con Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 il Ministero stabiliva che la prova concorsuale si sarebbe svolta con una sola prova scritta “*computer based*” ed una prova orale; più specificatamente il Bando prescrive che “***La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ... Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ... La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti ... I candidati che ai sensi del comma 5 hanno superato la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale ...***”.

l'odierno ricorrente ha riscontrato la convocazione e partecipato allo svolgimento della prova scritta per la classe di concorso A012, successivamente accedeva alla propria area personale messa a disposizione sul sito istituzionale ove l'Amministrazione aveva pubblicato l'esito della prima prova ed aveva modo di verificare quanto segue:

- il punteggio conseguito era pari a 68 / 70 (cfr. Fascicolo I Grado Allegato 2);
- nessun punteggio era stato attribuito al quesito riguardante la “*piattaforma Scratch*” (cfr. Fascicolo I Grado Allegato 2);

Consequentemente il ricorrente è rimasto estraneo all'elenco dei candidati che hanno avuto accesso alla prova orale (cfr. Fascicolo I Grado Allegato 1); dapprima con raccomandata P.E.C. e poi con Ricorso al Tar Lazio il ricorrente rappresentava al Ministero dell'Istruzione l'erroneità del quesito e la rilevanza che lo stesso aveva sul risultato del mancato conseguito del punteggio minimo utile all'accesso alla prova orale; documentava la propria richiesta di “*neutralizzazione*” del quesito con dichiarazione di tecnici specializzati e numerosi esempi di progetti noti al Ministero dell'Istruzione in quanto pubblicati sul sito “*Indire*” oltre che su numerosi siti istituzionali di locali Istituti

Scolastici (cfr. Fascicolo I Grado Allegato 8). Nel corso della seconda udienza, intervenuta nel mese di novembre, la causa è stata discussa nella forma della Camera di Consiglio ed il Tribunale Amministrativo ha disatteso la richiesta di misura cautelare rappresentando la presenza di una sola risposta esatta tra le 4 consentite oltre che la presenza di meri “distrattori” tra le risposte del quesito impugnato.

L’Amministrazione Centrale risulta costituita con memoria di forma e con successivi “Chiarimenti”, per come richiesti dal Tar Lazio con una prima Ordinanza resa all’esito della prima udienza di discussione intervenuta nel corso del mese di giugno 2022; in tal senso preme ribadire innanzitutto anche in questa sede le ragioni di diritto che sostengono il ricorso e poi illustrare le ragioni proprie dell’impugnazione dell’Ordinanza di I Grado.

Diritto

I) INTERESSE AD AGIRE: PROVA DI RESISTENZA.

Preliminarmente, il ricorrente tiene a precisare che l’esito della prova scritta è stato compromesso dalla presenza di un quesito recante più risposte corrette; detta circostanza ha condizionato l’attribuzione del punteggio e di conseguenza l’accesso alla prova orale. Difatti, il ricorrente ha conseguito il risultato di 68/100 e con la presente iniziativa chiede il riconoscimento di n.2 punti / rettifica di punteggio avendo rinvenuto da subito l’impossibilità di fornire una risposta univoca alla domanda riguardante la “piattaforma Scratch”. I 2 punti permetterebbero il raggiungimento del punteggio di 70/100, vale a dire la soglia minima utile al superamento della prova scritta con accesso alla prova orale.

Alla luce della giurisprudenza amministrativa adita il ricorrente agisce per l’annullamento della graduatoria di ammissione alla prova orale nella parte in cui non contiene il proprio nominativo dovendo l’amministrazione procedere alla riformulazione della stessa in parte qua, più specificatamente considerando valida la risposta fornita con il conseguente riconoscimento di n.2 punti. L’intento del ricorso è quello di far dichiarare illegittimo il quesito – per quanto si dirà in seguito – al fine di accertare, e dichiarare, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto i n.2 punti per il quesito censurato con conseguente attribuzione del punteggio di 70/100 utili al superamento della prova.

II) ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO / RISPOSTA CON CONSEGUENTE SCORRETTA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA TUTTI I CONCORRENTI; ERRATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA EX ART.97 COST. E MANIFESTA IRRAGIONevolezza

DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La prova consisteva nella somministrazione di quesiti con risposta multipla (4 risposte) delle quali UNA E SOLO UNA ESATTA; dunque, quesiti chiari anche di non semplice soluzione, però formulati in maniera corretta tali da non prestarsi a facili equivoci e/o fraintendimenti corredati da risposte univoche (*delle quali solo una è esatta*), vale a dire 3 sbagliate e solo 1 corretta; sul punto – per tutte – basti leggere Tar Campania che con Sentenza del 2011 significava come per una selezione degna di questo nome, che ottemperi ai criteri – a tutela del buon andamento della Pubblica amministrazione, secondo quanto contemplato dall'art. 97 della nostra Costituzione – della proporzionalità, della ragionevolezza, dell'adeguatezza (Legge n. 241/90), è necessaria l'assoluta «certezza ed univocità della soluzione» (sentenza 30 settembre 2011, n. 4591), che non deve prestare il fianco ad ambiguità o contraddittorietà. Il motivo di impugnazione rimprovera alla Commissione Nazionale il dovere di confezionare quesiti corretti e di eguale portata degli indici di difficoltà per non minare i principi basilari di qualsivoglia competizione concorsuale tesi a favorire la scelta dei migliori (principio meritocratico) e ad assicurare un astratto uguale trattamento dei candidati (par condicio); nello specifico, di seguito si riproduce puntualmente il testo del quesito per cui è causa proposto in sede di prova scritta con la soluzione offerta dalla Commissione di Valutazione:

La piattaforma di Scratch con il coding e la programmazione a blocchi può essere sfruttata per sviluppare attività di

| | | |
|----|--------------|--|
| a | Making | |
| b | Podcasting | |
| *c | Storytelling | |
| d | Inquiry | |

Il quesito chiede al candidato di indicare quali attività possono essere sviluppate con la piattaforma di Scratch con il coding e la programmazione a blocchi, si badi bene non per quale attività è maggiormente utilizzata la piattaforma; tanto meno per quale attività è più facilmente utilizzabile; ancora, per quali attività è stata pensata dagli sviluppatori del MIT (Massachusetts Institute of Technologies) o piuttosto a quali attività più si conforma con prestazioni performanti .. niente di tutto questo, il quesito rivolto al candidato in maniera inequivocabile chiede “*può essere sfruttata per sviluppare attività di*” con un senso pratico ed oggettivo che non lasci dubbi all'interprete.

Ebbene, rispetto alle risposte offerte nella prova è bene precisare che,

per **“STORYTELLING”** – risposta ritenuta corretta dalla Commissione Nazionale - si intende

l'arte di raccontare delle storie. Più in generale in ambito educativo quando si parla di storytelling si intende la capacità di verbalizzare o scrivere storie in modo logico, ordinato, rispettando una determinata struttura narrativa, rispettando il genere, il registro ed il contesto che si è scelto. Il gioco delle costruzioni è uno strumento molto flessibile e creativo e l'uso della piattaforma Scratch con blocchi preimpostati soddisfa a pieno la creazione di progetti narrativi.

in tal senso l'opzione "Storytelling" è sicuramente una risposta che può essere ritenuta corretta;

per **"MAKING"** si intende l'arte di intraprendere iniziative autonome di ideazione, progettazione e realizzazione di beni e tecnologie per opera di individui singoli o di piccoli gruppi, avviate spontaneamente; basato sull'artigianalità e sulla riscoperta del "saper fare" in forma auto-organizzata, il *making* è un esempio di integrazione fra il vecchio concetto di artigianato classico e quello nuovo legato alle tecnologie.

in tal senso l'opzione "Making" è sicuramente una risposta che può essere ritenuta corretta, sul punto basti leggere quanto ha avuto modo di chiarire:

il prof. Pier Cesare Rivoltella, Docente Ordinario di Didattica e Tecnologie dell'Istruzione Ph.D. in Communication Sciences, Direttore del Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media, all'Informazione e alla Tecnologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, al quale il ricorrente prima di avviare l'azione giudiziaria ha avuto modo di far verificare il quesito oggetto di contestazione *"cosa è il making? Fare cose, la rivisitazione aggiornata della didattica del fare, del learning by doing. Quando manipoli immagini in Scratch ovvero quando faccio coding, sto facendo making? In qualche modo sì, nella misura in cui il mio apprendere passa da un fare manipolativo"* (cfr. Fascicolo I Grado Allegato 9 a firma del prof. Pier Cesare Rivoltella);

il prof. Pierfranco Ravotto, docente di Elettrotecnica, Elettronica, TIC, Automazione e Sistemi organizzativi, Collaboratore AICA nell'organizzazione e gestione di progetti europei di ricerca sui temi delle competenze digitali e della formazione, nella formazione dei docenti sui temi dell'utilizzo del digitale a supporto della didattica e dell'innovazione didattica, al quale il ricorrente prima di avviare l'azione giudiziaria ha avuto modo di far verificare il quesito oggetto di contestazione e per quanto riguarda l'opzione "making" *"con questo termine si intende la "fabbricazione" di qualcosa, un'attività tesa alla realizzazione di un prodotto utile. Spesso si fa riferimento a prodotti "fisici" ma anche un videogioco è un prodotto. Così come sono prodotti altri programmi di una qualche utilità, si tratti di entertainment o di funzioni didattiche, per esempio scrivere un programma per spiegare, o per dimostrare, il teorema di Pitagora. Del resto quando ci si riferisce ai Makers si fa riferimento ad "artigiani" che fabbricano prodotti*

"fisicamente tangibili" ma anche a produttori di APP. Tra i videotutorial, "Make e Chase game", "Make e clicker game" e altri sono di riferimento per il making, Inoltre Scratch è interfacciabile con numerosi robot e la robotica è sicuramente parte del making."

(cfr. Fascicolo I Grado Allegato 10 a firma del prof. Pierfranco Ravotto);

il prof. Alfonso D'Ambrosio, dirigente scolastico, formatore esperto per Ministro dell'Istruzione su coding, IOT, Robotica Educativa, al quale il ricorrente prima di avviare l'azione giudiziaria ha avuto modo di far verificare il quesito oggetto di contestazione *"scratch (nella sua versione per 5-7 anni scratchJr) è un ambiente di apprendimento che utilizza un linguaggio a blocchi semplificato, che nella sua versione 3.0, permette una forte interazione con oggetti fisici esterni alla piattaforma come microcontrollori e robot (nelle estensioni ufficiali troviamo Makey, Lego, Ev3, Microbit etc). Utilizzando Scratch è possibile portare avanti progetti di making con sensori esterni"* (cfr. Fascicolo I Grado Allegato 11 a firma del prof. Alfonso D'Ambrosio);

la prof.ssa Costantina Cossu, Formatore in didattica innovativa, membro delle Equipe Formative Territoriali della Sardegna, collaboratore della Commissione Europea nel progetto NBS Solution, alla quale il ricorrente prima di avviare l'azione giudiziaria ha avuto modo di far verificare il quesito oggetto di contestazione *"ritiene, per esperienza personale e per esempi reperibili in rete che l'ambiente di apprendimento scratch permette attività di storytelling e nella versione scratch 3.0 con le estensioni MBot, Makey, Lego Ev3, Microbit, permette anche attività di making"* (cfr. Fascicolo I Grado Allegato 12 a firma del prof.ssa Costantina Cossu) ed il **prof. Francesco Piero Paolicelli**, formatore Indire, Miur, FutureLab, Pon, al quale il ricorrente prima di avviare l'azione giudiziaria ha avuto modo di far verificare il quesito oggetto di contestazione *"questo è ormai considerato come making per la scuola primaria specialmente)"* (cfr. Fascicolo I Grado Allegato 12 a firma del prof. Francesco Piero Paolicelli);

oltre ai pareri degli esperti mirati sul quesito, preme rimettere all'attenzione del Collegio Giudicante il materiale e le segnalazioni ricevute dai creatori della piattaforma Scratch circa le potenzialità di "sfruttamento" a riguardo delle attività di "Making"

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 13 – Makeology, Natalie Rusk, creatrice Scratch

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 14 – Start Making, Danielle Martin, Alisha Panjwani (edited by Natalie Rusk, afterword Mitchel Resnick), gli autori definiscono Scratch come "una comunità di maker online"

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 15 – Motivation for making con Scratch, Natalie Rusk, creatrice Scratch

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 16 – Give P'S a chance: projects peers, passion, play, Mitchel Resnick

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 17 – Progetto Cavour, Istituto Comprensivo 1 di Modena, un percorso con scratch e making

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 18 – SteamLab attività sperimentali di elettronica educativa e making, Giovanna Anna Rita Giannone Rendo, Marzia Lunardi

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 19 – Coding da ScratchJr a Scratch 3.0 nel progetto BIBLIOgeek del fablab Sondrio- Sergio Casiraghi (Group Leader & Mentor DIDASforce -Task force for Innovation in Education- e FabLab – Sondrio)

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 20 – La XXI conferenza di Parigi sul clima presentata con Scratch- Loredana Imbrogno Docente di matematica e scienze, IC “Rinaldini” Flero (Brescia)

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 21 – Don’t Scratch Your Head, Cooperativa sociale E.D.I. onlus, educazione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 22 – Robotica educativa, Martina Agnoletti, Daniele Bianchini, Linda Daniela, Santa Dreimane, Aurélie Gaudin, Pia Groenewolt, Shandra Lourido, Loira Manzani, Emanuele Micheli, Gianluca Pedemonte, Julie Stein, Daniele Valli

da ultimo, come significato già nella missiva indirizzata al Ministero dell’Istruzione e al Presidente della Commissione Nazionale, segue un parziale elenco di progetti “making” pubblicati sul sito INDIRE che riserva un’intera sezione ai progetti di “making” e sui siti istituzionali di numerosissimi Istituti Scolastici sparsi sul territorio nazionale:

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 23 – documento contenente n.34 link (per ragioni di spazio e contenuti si è preferito allegare documento interattivo che consente collegamento al sito istituzionale INDIRE e quelli degli Istituti Scolastici) che contengono progetti chiesti e definiti di “making” tutti eseguiti con piattaforma Scratch;

a margine della riproduzione di cui sopra preme rammentare che il sito INDIRE è promanazione dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione.

per **“INQUIRY”** si intende un’attività multiforme che comporta fare osservazioni; porre domande; esaminare manuali e altre fonti di informazione; pianificare investigazioni; rivedere quello che già si conosce alla luce di evidenze sperimentali; usare strumenti per raccogliere, analizzare e interpretare dati; proporre risposte, spiegazioni e previsioni e comunicare risultati. Una metodologia didattica che vuole coinvolgere gli studenti in maniera attiva a mezzo domande significative dal punto di vista scientifico.

in tal senso l’opzione “Inquiry” è sicuramente una risposta che può essere ritenuta corretta, sul punto basti leggere quanto ha avuto modo di chiarire:

il prof. Pier Cesare Rivoltella, (sopra meglio identificato) al quale il ricorrente prima di avviare

l'azione giudiziaria ha avuto modo di far verificare il quesito oggetto di contestazione *“cosa è l'inquiry? La ricerca, e in didattica il fatto di impostare l'apprendimento a partire e nell'ambito di una ricerca. In Scratch posso assegnare alla classe un problema e chiedere di trovarmi, sempre in scratch, soluzione? Certamente! quindi in Scratch posso fare anche inquiry based learning”* (cfr. Fascicolo I Grado Allegato 9 a firma del prof. Pier Cesare Rivoltella);

il prof. Pierfranco Ravotto, (sopra meglio identificato) al quale il ricorrente prima di avviare l'azione giudiziaria ha avuto modo di far verificare il quesito oggetto di contestazione *“Con Inquiry based learning si intende un apprendimento basato sull'indagine, sull'investigazione, che stimola la formulazione di domande e azioni per risolvere problemi e capire fenomeni. Prevede che gli studenti si confrontino con l'oggetto di studio, si pongano domande, formulino ipotesi, le verifichino attraverso esperimenti. Il coding, e con esso Scratch, permette di fare dell'Inquiry based learning sotto due diversi aspetti. Il primo: il computational thinking (quindi tutti i linguaggi/ambienti di programmazione) è strettamente legato a procedure di Inquiry. Cos'è progettare e scrivere un programma che assolva una determinata funzione se non una attività di inquiry? Si parte da un problema, si ipotizzano soluzioni, le si implementa, le si verifica. Il secondo aspetto è che se il fenomeno da capire è un fenomeno fisico, biologico, climatico, ... lo strumento informatico è importante per ordinare ed elaborare i dati (e Scratch, con l'uso dei sensori può essere utilizzato anche per raccogliere i dati). Scratch, occorre evidenziarlo, è uno strumento di programmazione completo, non serve solo a muovere il gattino sul monitor, ma può essere usato per elaborare di dati e quindi può essere utilizzato in pratiche di Inquiry”* (cfr. Fascicolo I Grado Allegato 10 a firma del prof. Pierfranco Ravotto);

il prof. Alfonso D'Ambrosio, (sopra meglio identificato) al quale il ricorrente prima di avviare l'azione giudiziaria ha avuto modo di far verificare il quesito oggetto di contestazione *“sempre scratch viene utilizzato nelle fasi Inquiry (scratch.mit.edu/search/projets?q=inquiry) come engagement o exploration (Rivista Bricks ...)”* (cfr. Fascicolo I Grado Allegato 11 a firma del prof. Alfonso D'Ambrosio);

la prof.ssa Costantina Cossu, (sopra meglio identificata) alla quale il ricorrente prima di avviare l'azione giudiziaria ha avuto modo di far verificare il quesito oggetto di contestazione *“utilizzando Scratch è possibile inoltre fare anche attività di inquiry basata sull'indagine e sull'investigazione che stimola la predisposizione di domande e azioni per risolvere problemi e capire fenomeni”* (cfr. Fascicolo I Grado Allegato 12 a firma del prof.ssa Costantina Cossu) ed il

prof. Francesco Piero Paolicelli, (sopra meglio identificato) al quale il ricorrente prima di avviare l'azione giudiziaria ha avuto modo di far verificare il quesito oggetto di contestazione *“ci sono tanti gruppi (studios) e progetti sulla piattaforma online, che sono dedicati specificatamente all'Inquiry e anche pubblicazioni scientifiche a riguardo ...”* (cfr. Fascicolo I

Grado Allegato 12 a firma del prof. Francesco Piero Paolicelli);

oltre ai pareri degli esperti mirati sul quesito, preme rimettere all'attenzione del Collegio Giudicante e del nominando verificatore il materiale e le segnalazioni ricevute dai creatori della piattaforma Scratch circa le potenzialità di "sfruttamento" a riguardo delle attività di "Inquiry"

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 24 – INDIRE - Laboratorio di robotica per l'esplorazione scientifica - C. Cipollone

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 25 – Progetto BYOEG - La XXI conferenza di Parigi sul clima presentata con Scratch. L.Imbroglia

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 26 - Corso di Formazione "Il punto di incontro tra IBSE & Coding" - L.Baldini E. Roccatani

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 27 - Progetto giochi scientifici in metodologia Inquiry - IIS J.F. Kennedy

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 28 - Inquiry Based gamificato - Dangelico, Imbroglia, D'Ambrosio, Tartaglia.

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 29 - Guided Inquiry Scratch Increase Students

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 30 - Dalla codifica alla modellazione - A. D'Ambrosio

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 31 - Welcom to the Teaching ICT with Inquiry MOOC - A.Boiko

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 32 - Guided Inquiry Scratch Increase Students - Universitas Negeri, Indonesia

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 33 - Case Study of a Scratch Programming Experience - University of Calgary

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 34 - Robótica aplicada al aula en Educación Primaria: un caso en el contexto español (Ricerca Università Cile e Università Granada)

da ultimo, come significato già nella missiva indirizzata al Ministero dell'Istruzione e al Presidente della Commissione Nazionale, segue un parziale elenco di progetti "inquiry" pubblicati sul sito INDIRE che riserva un'intera sezione ai progetti di "inquiry" quali "Laboratorio di robotica per l'esplorazione scientifica" le cui metodologie e pratiche sono basate sulla Inquiry Based Science e tra i materiali utilizzati vi è un chiaro richiamo alla "Piattaforma Scratch for Arduino" oltre che sui siti istituzionali di numerosissimi Istituti Scolastici sparsi sul territorio nazionale:

cfr. Fascicolo I Grado Alleg. 35 – documento contenente n.12 link (per ragioni di spazio e contenuti si è preferito allegare documento interattivo che consente collegamento al sito istituzionale INDIRE e quelli degli Istituti Scolastici) che contengono progetti chiesti e definiti di "inquiry" tutti eseguiti con piattaforma Scratch.

Gli elenchi in questione riproducono in maniera parziale la documentazione esistente perché la rete internet è stracolma di progetti educazionali e di didattica innovativa dedicati a docenti ed alunni che riescono a *sfruttare la piattaforma Scratch* per le attività più disparate. Proprio perché in uso a moltissimi docenti italiani, i medesi concorrenti della procedura concorsuale con plurime esperienze di supplenze brevi ed annuali non solo possono dire di conoscere lo strumento informatico in parola ma ne hanno favorito l'uso tra gli alunni per attività di storytelling, sicuramente, ma anche di making e di inquiry.

Sul punto non può trovare accoglimento la tesi che legittimerebbe l'opzione "storytelling", ritenuta unicamente corretta dalla Commissione, solo perché tra tutte le risposte presenti poteva sembrare la meno scorretta in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili, in tal senso basti leggere il giudizio tranchant di chi lo utilizza quotidianamente come il prof. Pier Cesare Rivoltella *"almeno tre risposte su 4 potevano essere giuste e forse storytelling era la meno plausibile ..."* anche il prof. Pierfranco Ravotto *"Non è questo lo scopo di Scratch. Ma se la domanda è formulata nei termini "può essere sfruttata per sviluppare attività di ..." non mi sentirei di affermare che Scratch non possa essere sfruttato anche per il podcasting. Fra i tutorial si trovano questi: "Create animazione that talk", "Record a sound" e "Make music". Il fatto che si possano registrare o caricare audio e lì si possa eseguire apre ad un potenziale utilizzo per il podcasting"* il prof. Alfonso D'Ambrosio *"Per i motivi sopra esposti si ritiene che tutte e quattro le risposte sono da ritenersi corrette, pur non essendo nessuna di essa esaustiva"* considerato che anche a riguardo dell'opzione "podcasting" riconosce che *"Scratch consente, inoltre la registrazione di clip audio e viene utilizzato per molti progetti di storytelling (<https://scratch.mit.edu/search/projects?q=storytelling>) e podcasting (<https://scratch.mit.edu/search/projects?q=podcast>)"* infine il prof. Francesco Piero Paolicelli *"per il podcasting sono a conoscenza di curvature in tal senso ... concludo quindi che se la domanda è posta nei termini: può essere sfruttata per sviluppare attività di .. deve includere tutte le risposte come valide"*.

III) ERRORI DELL'ORDINANZA RESA DAL TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS OGGETTO DI IMPUGNAZIONE.

Nel corpo dell'Ordinanza Collegiale impugnata, il Tribunale ha rigettato la domanda di adozione di misure cautelari avendo

"Ritenuto che il ricorso non appare assistito da fumus alla luce della relazione depositata dall'Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente e rispetto ai quali la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso si pone come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. "distrattori", aventi dei

meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.”

A parere dello scrivente procuratore sbaglia il Collegio di primo grado per tre semplici ragioni: la prima (A), la risposta rimessa dal candidato risulta corretta, al pari di quella indicata dal Ministero; la seconda (B), le 4 risposte possono essere intese come tutte valide e pare incoerente che un criterio puramente soggettivo debba prevalere su un dato oggettivo; la terza (C), la errata rilevazione di “distrattori” non idonei a valutare le conoscenze del candidato.

A) il differente supporto probatorio sotteso alle ragioni delle parti: innanzitutto, preme richiamare l’attenzione del collegio sulla mole di documentazione dedicata al quesito e prodotta in allegato al ricorso introduttivo, che non ha avuto alcuna contestazione da parte del Ministero dell’Istruzione; ebbene, al fine di consentire un sereno ed equo giudizio sulla misura cautelare richiesta, il ricorrente non si è limitato ad illustrare argomenti – come peraltro fatto dal Dirigente ministeriale nelle note “chiarimenti” – piuttosto si è assunto l’onere di allegare diversi pareri di esperti e docenti della materia i cui curricula sono ben noti all’amministrazione centrale, più precisamente il prof. Pier Cesare Rivoltella, il prof. Pierfranco Ravotto, il prof. Alfonso D’Ambrosi, la prof.ssa Costantina Cossu ed il prof. Francesco Piero Paolicelli; inoltre, sempre il ricorrente ha fornito prova dell’uso della piattaforma per la realizzazione di progetti di making, progetti di inquiry e progetti di podcasting allegando al proprio ricorso la documentazione di molteplici progetti .. documentazione nota al candidato in quanto trattasi di progetti scolastici cui egli stesso ha attinto per coinvolgere gli allievi nel corso delle lezioni; da ultimo, ha rappresentato (*rectius*, rammentato) all’Amministrazione Scolastica, in maniera puntuale, attraverso l’elencazione di link interattivi, la paradossale posizione assunta sulla questione dal Ministero in quanto da un lato pubblica periodicamente sul sito istituzionale INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa ente di ricerca di promanazione del Ministero dell’Istruzione) una quantità infinita di progetti di making, progetti di inquiry e progetti di podcasting realizzati attraverso la “piattaforma scratch” !! e dall’altro nella causa pendente innanzi la Tar ne contesta la possibile realizzazione.

Se possono comprendersi, anche solo in parte, le ragioni di mera difesa messe in campo del Ministero dell’Istruzione per il tramite dell’Avvocatura, risultano invece incomprensibili le motivazioni del Tribunale di primo grado – anche perché non manifestate sul punto – che hanno ritenuto l’assenza di *fumus alla luce della relazione*

depositata dall'Amministrazione; come abbia potuto il Collegio porre a fondamento di un respingimento cautelare il mero riferito anonimo – peraltro simile ai chiarimenti resi per altri quesiti ... – di una relazione di un Dirigente ministeriale privo del benchè minimo fondamento e nel contempo disattendere le ragioni del ricorrente supportate da numerose allegazioni tra le quali anche i pareri di autorevoli docenti ed eccellenze della materia; addirittura, ignorare sul punto la relazione dei creatori della “piattaforma scratch” .. (contraddicendo senza alcuna valida ragione l’indirizzo valutativo espresso recentemente su un caso analogo dal Consiglio di Stato, Sezione Settima, n.3666/2022 reg.prov.cau e n.5543/2022 reg.ric. del 28.07.2022).

- B) la superficiale lettura della nota “chiarimenti” a firma del Dirigente ministeriale: a ben vedere, inoltre, non coglie nel segno l’ordinanza del collegio di primo grado che pare concentrata solamente sui cosiddetti “distrattori”; in realtà, nel corso della discussione e nel testo della memoria depositata prima dell’udienza lo scrivente procuratore aveva evidenziato – ed in questa sede torna sottolineare – il valore probatorio di alcune affermazioni contenute nelle note “Chiarimenti” depositate dell’Amministrazione Centrale; trattasi di affermazioni con valore di confessione spontanea *contra se*, più specificatamente,

*“è incontestabile l’assunto per il quale la piattaforma di Scratch con il coding di programmazione a blocchi **può essere sfruttata per sviluppare attività di Making, Storytelling, Podcasting, Inquiry ..**”*

È incontestabile dunque che le risposte siano tutte corrette per chiara ed espressa ammissione dell’Amministrazione costituita .. in tal senso non occorrono ulteriori verifiche e sindacato di correttezze delle risposte, piuttosto il Collegio avrebbe dovuto limitarsi ad una mera presa d’atto sul riconoscimento espresso fornito dal Ministero.

Vieppiù, la nota “Chiarimenti” riferisce che la risposta fornita dal ricorrente risulta *“tecnicamente ineccepibile sulla base delle conoscenze manualistiche nella singola materia d’esame”*; quindi, oltre ad essere *incontestabile* la risposta del ricorrente risulta anche *ineccepibile*, vale a dire che alla stessa non è possibile opporre alcun appunto, alcuna obiezione.

Il valore confessorio delle Note “Chiarimenti” conferma la manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità della collazione del quesito atteso che una qualunque delle 4 risposte poteva essere considerata comunque corretta; incontestabilmente corretta ed ineccepibilmente corretta. Il ricorrente contesta espressamente *la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione* tale per cui la risposta scelta, oltre che le

altre presenti, *non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero; punteggio zero che è giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata.*

Non possono trovare alcun accoglimento i tentativi maldestri del Ministero di reinterpretare *ex post* la domanda contenuta nel quesito allorquando in maniera impervia rappresenta che *“l'opzione storytelling rimane la più sfruttata ..”* o che trattasi di individuare *“l'attività immediatamente esperibile”* o peggio ancora ed in maniera incomprensibile che il quesito *“non mirava ad ottenere dal candidato tutti i possibili usi di Scratch, come erroneamente ritenuto dall'odierna controparte, quanto esclusivamente l'attività correlata alla piattaforma in termini spaziali ...”* infine *“opzione preferibile”* e opzione di *“maggiore verità ..”* *“scegliere la risposta più corretta e/o maggiormente esaustiva”*..

All'Ordinanza cautelare di primo grado si contesta la totale assenza di riferimento motivazionale a quanto sopra illustrato oltre che la inspiegabile e irragionevole preferenza a valutare come corretto un dato assolutamente soggettivo riferibile al Dirigente ministeriale (*“l'opzione storytelling rimane la più sfruttata ..”* o *“attività immediatamente esperibile”* o *“opzione preferibile”* o *“maggiore verità ..”* *“scegliere la risposta più corretta e/o maggiormente esaustiva”*) a fronte di quanto illustrato al punto A (parere di esperti, produzioni documentali, progetti noti al Ministero) e soprattutto confessato nelle medesime Note “Chiarimenti” ove controparte utilizzando un criterio oggettivo riferisce in merito alla correttezza di una qualunque delle 4 risposte.

- C) l'assenza di “distrattori” utili a saggiare le competenze del candidato. Erra inoltre l'Ordinanza impugnata allorquando disattende una giurisprudenza ormai radicata nella giustizia amministrativa che afferma: *“.. in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (Cfr. TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n.2035)”* e *“Invero, il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862)”* *“dovendosi ritenere*

illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta” (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043; nello stesso senso, TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021, Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018). La ingannevole ed illegittima presenza di 4 risposte corrette non ha niente a che vedere con i cosiddetti “distrattori” individuati dal Tar Lazio nella lettura delle Note “Chiarimenti” ministeriali quale motivazione universale per il respingimento della richiesta misura cautelare; i distrattori sono elementi capaci di attrarre l’attenzione del candidato e di creare il dubbio sulla risposta corretta rispetto alle opzioni predefinite dalla Commissione e sono utilizzati per saggiare le competenze dei candidati. Questi ultimi per quanto “forti” – esiste una scienza sullo studio dei “distrattori” che li gradua in una scala debole/forte a seconda della classificazione del grado di insidia sulla risposta corretta – debbono comunque essere eliminabili in virtù del grado di competenze che è richiesto al candidato, giammai gli stessi possono insidiare la risposta corretta fornendo altra opzione esatta. Il procedimento *ad escludendum* sulle opzioni di risposta eseguito con un misto di ragionamento e competenze deve sempre permettere al candidato di giungere all’unica soluzione “vera” corretta del quesito.

Nel caso di specie il quesito è chiaro ***“La piattaforma di Scratch con il coding e la programmazione a blocchi può essere sfruttata per sviluppare attività di ...”.***

Evidentemente “*può essere sfruttata*” non è “può essere più sfruttata” tanto meno “è più sfruttata” come vuol far credere il Dirigente ministeriale nella Nota “Chiarimenti”; in tal senso, stravolgendo il testo del quesito il Ministero carica sul candidato anche l’onere della individuazione della domanda “vera” o più plausibile snaturando non solo il testo ma anche il valore del quesito che in maniera ingannevole chiederebbe qualcosa di diverso da ciò che in maniera oggettiva è dato cogliere con una corretta lettura.

Da ultimo preme rappresentare che sia il Ministero nelle Note “Chiarimenti”, sia l’Ordinanza impugnata, rifugiandosi nella presunta presenza di “distrattori” di fatto ne contraddicono lo spirito e la logica di una loro eventuale presenza: i “distrattori” servono a saggiare le competenze del candidato e dunque normalmente – non certo nel caso che ci attaglia – sono tarati sul livello di competenza dell’aspirante docente; più in particolare, per quanto in questa sede interessa, sull’uso e sulla padronanza della “*piattaforma Scratch*” ... che a tutto voler concedere alla coerenza della risposta “storytelling”, preme significare che detta risposta è riscontrabile nelle competenze di una docente di scuola dell’infanzia, tutt’al più di una docente di scuola primaria (mera sequenza di azioni

preimpostate ..) mentre tutte le 4 risposte *Making, Storytelling, Podcasting, Inquiry* trovano immediato conforto nelle competenze di una docente di scuola secondaria di primo e secondo grado; trattasi di evidenza *tranchant* poiché la classe di concorso oggetto della procedura selettiva è la “A012” e riguarda le “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” tale per cui al candidato deve essere riconosciuto l’onere minimo di conoscere tutte le attività per cui è possibile sfruttare la Piattaforma Scratch .. si è insistito sulla conoscenza diretta del ricorrente della Piattaforma Scratch e delle sue potenzialità per averle egli stesso sfruttate con i ragazzi in aula sia direttamente nel corso delle lezioni sia attraverso l’utilizzo dei progetti pubblicati dagli altri Istituti Scolastici sul sito del Ministero dell’Istruzione ... (cfr. richiami ed allegati del ricorso introduttivo).

L’odierno appellante confidava nel superamento del concorso in oggetto in considerazione della professionalità maturata e delle conoscenze acquisite nelle aule ma soprattutto confidava nell’esatta formulazione delle domande senza considerare – nel minuto di tempo disponibile per ogni quesito – che le stesse potessero essere affette da possibili equivoci e/o errori.

ISTANZA CAUTELARE

Per tutto quanto rappresentato la richiesta cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati risulta legittima oltre che fondata e comprovata; sorregge la domanda incidentale di sospensione, oltre al *fumus boni juris* del ricorso, reso evidente dai motivi rubricati, il danno grave ed irreparabile che deriverebbe al ricorrente dall’esecuzione del provvedimento impugnato, atteso che il provvedimento in epigrafe inibisce la partecipazione alle successive “prove” **ancora in corso di svolgimento non essendo ancora stata pubblicata la graduatoria finale.**

Nei prossimi giorni (proprio mentre il ricorso viene redatto ...) le strutture periferiche del MIUR disporranno la chiusura delle operazioni dedicate ai candidati che hanno superato la seconda prova concorsuale per poi procedere nei termini di legge alle relative immissioni in ruolo.

Si consideri che l’eventuale ammissione alle prove orali in una sessione suppletiva potrebbe sanare il pregiudizio sofferto dal ricorrente, in quanto quest’ultimo proprio perché escluso non potrebbe ovviamente incidere sull’organizzazione dei posti messi a concorso che nelle more – stante la cronica carenza di personale – sarebbero tutti assegnati. In tal senso, non sono certo mancati casi / precedenti di ammissione con riserva proprio di codesto Consiglio di Stato, Sezione Settima, n.3666/2022 reg.prov.cau e n.5543/2022 reg.ric. del 28.07.2022.

Il bilanciamento degli interessi pende in maniera evidente per l’ammissione con riserva alle

successive prove anche al fine di evitare quei costi ulteriori alle strutture regionali di organizzazione delle aule e riorganizzazione delle sessioni e dunque la richiesta cautelare soddisfa anche l'interesse dell'Amministrazione Scolastica che eviterebbe inutili aggravii di spesa.

Trattasi peraltro di un vulnus non risarcibile per equivalente, dovendo ricomprendere non solo il pregiudizio economico, ma anche la lesione della possibilità di crescita personale e professionale connaturata all'assunzione in ruolo e all'esercizio della funzione.

Dalla illegittima paventata esclusione deriverebbe oltre alla violazione dell'indubbio interesse "privato" alla partecipazione alle prove concorsuali irrimediabilmente compromesso, anche l'interesse "pubblico-generale" alla copertura dei posti messi a disposizione oltre che ad una corretta procedura concorsuale che consenta di selezionare gli aspiranti in base a criteri trasparenti e meritocratici.

Viceversa, nessun pregiudizio apprezzabile appare ravvisabile in capo all'amministrazione intimata, qualora il ricorrente - nelle more del giudizio - fosse ammesso - sia pure con riserva - a sostenere le prove orali considerato il presumibile superamento della prova scritta. Senza dimenticare che la scelta di una misura cautelare idonea all'ammissione alla prova orale limiterebbe il contenzioso alla valutazione del quesito contestato senza compromettere l'esito della intera prova scritta. La mancata ammissione alle prove orali, anche suppletive, impedirebbe al ricorrente di terminare la procedura concorsuale e conseguire la possibilità di una tanto agognata immissione in ruolo e nella peggiore delle ipotesi di un'abilitazione all'insegnamento da far valere per la relativa classe di concorso con relative ulteriori possibilità di scalare graduatorie e conseguire chances per la sottoscrizione di contratti di lavoro, sia a tempo determinato "supplenze" ma anche a tempo indeterminato per scorrimento della graduatoria stante la nota disponibilità di posti non assegnati.

Per tali ragioni oltre che per i motivi di impugnazione dell'Ordinanza di primo grado, il ricorrente insisteva ed insiste con la richiesta di istanza cautelare affinché l'adito Collegio voglia emettere provvedimento di sospensione dei provvedimenti impugnati ed ammettere l'appellante – con riserva – alla successiva prova orale a mezzo di convocanda sessione suppletiva. Sul punto, resta l'insegnamento della Adunanza Plenaria che con datata Ordinanza n.2/1999 ha precisato che la sospensione del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti che, però, nel caso di specie è stata comunque dimostrata dagli allegati pareri degli esperti; provata dalla numerosa documentazione depositata e "confessata" "ammessa" da controparte nelle produzioni ordinante dal Collegio di primo grado; trattasi di fondatezza sostanziale utile ad affrontare il merito della questione sub iudice e sicuramente sufficiente per la concessione di una

misura cautelare finalizzata alla mera ammissione ad una prova orale.

φ φ φ φ φ φ φ φ

Per quanto sopra detto, salvo ulteriormente argomentare e dedurre ed indicare motivi aggiunti, l'odierno ricorrente, come rappresento e difeso,

RICORRE

all'Ecc.mo Consiglio di Stato affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

annullare e/o riformare l'Ordinanza n.6935/2022 del T.A.R. Lazio, Sezione Terza bis, pronunciata nel ricorso n.6140/2022, pubblicata in data 11.11.2022, non notificata, e respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, e così decidere, in via cautelare, con ordinanza da emettere in Camera di Consiglio: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati,

“1) il provvedimento contenente l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per la classe di concorso A012 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, più specificatamente decreto prot. n. m_pi.AOODRCAL.REGISTROUFFICIALE.U.0009214.16-05-2022 dell'U.S.R. Calabria, avendo per detta regione il ricorrente presentato domanda di partecipazione, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;

2) l'esito della prova scritta per essergli stato attribuito un punteggio di 68 punti a fronte di 70 utili per il superamento della prova;

3) il questionario per la parte contenente il quesito n.35 riguardante la “piattaforma Scratch” per come redatto dalla Commissione Nazionale, dunque gli atti della Commissione con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti;

4) il sistema di correzione automatico delle risposte, i verbali della Commissione che hanno approvato i quesiti e le risposte, i verbali di correzione della prova scritta, tutti a riguardo della erroneità del quesito in argomento i cui estremi di protocollo risultano ignoti e non conosciuti oltre che per quanto di necessità dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione, di ogni altro atto presupposto – ivi compreso il Bando di Concorso – e/o consequenziale anche solo potenzialmente lesivo degli interessi del ricorrente avverso i quali si formula espressa riserva di motivi aggiunti;

5) disporre dunque per l'accoglimento del presente ricorso, provvedere alla rettifica del punteggio maggiorandolo di n.2 punti con conseguente inclusione definitiva nell'elenco degli ammessi alla prova orale.

6) disporre a carico dell'Amministrazione resistente a titolo di risarcimento in forma specifica l'adozione di ogni provvedimento utile alla rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o

ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa avanzata con il presente ricorso anche con l'obbligo a carico dell'Amministrazione resistente di organizzare prove suppletive per lo svolgimento della sessione orale;"

e per gli effetti, ordinare all'Amministrazione resistente di includere parte ricorrente nella lista degli ammessi a sostenere la prova orale all'occorrenza disponendo a carico dell'Amministrazione resistente la calendarizzazione di prove suppletive relativamente alla classe di concorso A012 "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado" per la Regione Calabria;

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

rilevato che la notifica del ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, voglia autorizzare, la notifica del presente atto introduttivo, nei loro confronti, tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Regionale competente da valersi quale notifica per pubblici proclami;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.

Allegati: 1) Ordinanza n.6935/2022 del T.A.R. Lazio, Sezione Terza bis, pronunciata nel ricorso n.6140/2022, pubblicata in data 11.11.2022; 2) Fascicolo di primo Grado; 3) Chiarimenti M.I.

Dichiarazione di valore: il valore del presente procedimento è indeterminabile ed è pertanto soggetto al versamento del contributo unificato di €487,50 trattandosi di processo per controversie in materia di pubblico impiego / concorso pubblico che nel caso di specie sarà omesso giusta dichiarazione di esenzione del ricorrente.

Pescara, li 23.11.2022

Avv. Marcello Angelo Di Iorio